

L'ABROGAZIONE DI OTTAVIO

1. — L'episodio cruciale di tutta l'agitata vicenda di Tiberio Gracco e del suo tribunato fu l'*abrogatio* del *tribunus plebis* Marco Ottavio¹. La riforma agraria poté essere portata al voto dei *concilia plebis* solo a seguito della destituzione di questo suo tenacissimo oppositore. Ma, sebbene le linee generali dell'episodio siano abbastanza sicure, gravano sui suoi particolari e sulle sue modalità giuridico-costituzionali interrogativi e dubbi, che secoli di discussioni non sono riusciti ad eliminare, e che forse mai potranno essere eliminati del tutto².

Procedere per ipotesi, allo stato delle nostre conoscenze, è una necessità. Anche la mia sarà un'ipotesi, intesa a dar luce (o a tentare di darne) a *res vetustate nimia obscurae, velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur*³.

2. — Riepiloghiamo anzi tutto i fatti essenziali⁴, quali si ricavano dalle narrazioni parallele, anche se non in tutto conformi, di due autori che furono peraltro posteriori di circa tre secoli agli avvenimenti, Plutarco⁵ e Appiano⁶.

Già più volte Ottavio, uno dei colleghi di Tiberio, aveva posto il veto alla proposta di legge agraria presentata da costui nella sua qualità

* In ANA. 81 (1970) 236 ss.

¹ Su Ottavio: EARL, *M. Octavius*, in *Latomus* 19 (1960) 657 ss.; ASTIN, *Scipio Aemilianus* (1967) 87 e *passim*, spec. 205 ss.

² Sull'episodio, oltre gli autori citati *retro* nt. 1, da ultimo: LINTOTT, *Violence in Republican Rome* (1968) 178, 182. Per un inquadramento: ROSSI, *La crisi della Repubblica*, spec. 438 s., in *Nuove questioni di storia antica* (1968).

³ Cfr. Liv. 6.1.2., con riferimento ad altra, ma analoga, situazione.

⁴ Oltre che da Plutarco e da Appiano (nt. 5 e 6), informazioni succinte ci provengono da: Cic. *pro Mil.* 72; Cic. *de leg.* 3.10.24; Ascon. *in Cornelian.* 72 C.; Liv. *per.* 58; Oros. 5.8.3; Vell. 2.2.3; Auct. *de vir. ill.* 64.4; Diod. 34.7.1.

⁵ Plut. *Ti. Gr.* 11-12.

⁶ Appian. *b. c.* 1. 12.

di *tribunus plebis* del 133 a. C., ai *concilia plebis*⁷. Ottavio era chiaramente, scopertamente la *longa manus* della *nobilitas* latifondista nell'inquieto collegio dei tribuni, cosa del resto non rara a quei tempi⁸. L'unico modo per far passare il plebiscito, stante la sua ostinazione, era di eliminarlo dal giuoco. Tiberio allora, ricorrendo ad un mezzo quasi del tutto inusitato⁹, propose ai *concilia* la destituzione di autorità, l'*abrogatio*, del tribuno avverso agli interessi del proletariato plebeo¹⁰.

Questa volta, si badì, Ottavio non interpose l'*intercessio*. La votazione si svolse interrogando le trentacinque *tribus* l'una dopo l'altra, segno evidente che non si trattò di procedura elettorale, comportante la contemporaneità del voto, ma di procedura legislativa¹¹. Raccolti i suffragi delle prime diciassette tribù, tutti favorevoli all'*abrogatio*, Tiberio fece un estremo tentativo per convincere il rivale a dimettersi spontaneamente dalla carica. Ma Ottavio non aderì alla richiesta. Il voto della diciottesima *tribus*, anch'esso favorevole all'abrogazione, segnò quindi il suo ritorno alla condizione di privato cittadino, dalla quale non risulta che egli sia poi più emerso. La *lex Sempronia agraria*, presentata per la terza volta, poté finalmente passare.

3. — La posterità romana, che pur fece tesoro del precedente del 133 per altre *abrogationes* di magistrati¹², non mancò di voci che deplorarono l'iniziativa di Tiberio Gracco contro il collega e bollarono il deliberato dei *concilia plebis* come contrario alla costituzione¹³. Particolarmente Cicerone, è noto, si distinse in questi attacchi, con quel fervore

⁷ Non è il caso, né qui né appresso, di indicare le divergenze di particolari tra il racconto di Plutarco (che ha inizio col paragrafo 10) e quello di Appiano.

⁸ HEUSS, *L'età della rivoluzione*, in *Propyläen-Weltgeschichte* 4 (tr. it. 1967: *I Propilei*) 201, con formulazione peraltro troppo radicale.

⁹ L'unico precedente è quello leggendario dell'*abrogatio* del console L. Tarquinio Collatino nel 509 a. C. (cfr. Cic. *Brut.* 14.53 e *de off.* 3.10.40; *Obseq.* 70); ma Liv. 2.2.10 e Dion. 5.10.7-5.12.1 parlano di *abdicatio* a seguito di forti pressioni. Cfr. ASTIN (nt. 1) 348 e *infra* nt. 39.

¹⁰ Alcuni autori parlano, speditamente, di *abrogatio* effettuata da Tiberio Gracco: ad esempio, Oros. 5.8.3, Cic. *pro Mil.* 27.72, Cic. *de leg.* 3.10.23.

¹¹ La dimostrazione, tuttora valida, è del FRACCARO, *La procedura del voto* (1913-14), in *Opuscula* 2 (1956) 235 s. Si noti che Plutarco (*Ti. Gr.* 12.1.5) parla di νόμος e Liv. *per.* 58 dice: *potestatem lege lata abrogavit*. Cfr., da ultimo: ASTIN (nt. 1) 350. V. *infra*, nt. 82.

¹² MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ (1887-88, rist. 1952) 1.630 nt. 4.

¹³ Plutarco (11) dice testualmente: τρέπεται πρὸς ἔργον οὐ νόμιμον οὐδὲ ἐπιεικὲς, ἀφελείσθαι τῆς ἀρχῆς τὸν Ὀκτάβιον. Appiano, *b. c.* 1.17.71, nel par-

che gli veniva anche e non poco dall'ambizione di confondersi e fondersi, lui insofferente dell'epiteto di *inquilinus civis urbis Romae*¹⁴, con la *nobilitas* di lignaggio¹⁵. Sorse così, e fu tramandato a noi, il problema, politico non solo, ma squisitamente costituzionale dell'abrogazione di Ottavio.

Problema, diciamo subito, ampiamente giustificato. Anche a voler sostenere, come da molti si è fatto, che la procedura seguita dai *concilia plebis* non fu legislativa, ma elettorale¹⁶, viene spontaneo chiedersi perché mai Ottavio, pur così fermo sulle sue posizioni ostili a Tiberio Gracco, non la bloccò con l'*intercessio tribunicia*, così come aveva fatto per la proposta di legge agraria. La costituzione glielo impediva? Può darsi¹⁷. Ma da dove risulta, e come mai questo impedimento costituzionale è stato passato sotto silenzio dai suoi avversari, e perché mai Cicerone ed altri si sono tanto sbilanciati nel qualificare di arbitraria e violenta l'*abrogatio*?¹⁸. Se poi la costituzione non si opponeva all'esercizio del veto da parte di Ottavio, come si spiega che egli sia rimasto inerte ad attendere il verificarsi della sua rovina? Convinto finalmente dalle argomentazioni di Tiberio a favore dei proletari? Non è il caso di pensarvi, ché tutto si sarebbe risolto con la mancata proposizione dell'*intercessio* ad una rinnovata proposta del plebiscito agrario. Impaurito dalle minacce di Tiberio e dei suoi sostenitori? Nemmeno è il caso di credervi, ché Ottavio si era mostrato fermissimo prima e si mostrò fermissimo, quel che più conta, anche durante la procedura relativa alla sua abrogazione¹⁹. Abbandonato dalla fazione dei *nobiles* al

lare della morte di Tiberio, sottolinea che la sua immolazione dipese dall'aver fatto ricorso alla violenza nell'emissione di una legge eccellente.

¹⁴ Sall. *b. Cat.* 31.7, mette l'epiteto in bocca a Catilina.

¹⁵ Cic. *pro Mil.* 27.62: *Collegae magistratum per seditionem abrogavit*. Cic. *Brut.* 25.95: *Iniuria accepta fregit Ti. Gracchum patientia civis in rebus optimis constantissimus M. Octavius*.

¹⁶ Raguaglio in ASTIN (nt. 11). V. anche: ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies from the hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (1966) 74 ss., 78 ss.

¹⁷ MOMMSEN (nt. 2) 286 s. e 287 nt. 1, suppone che non fosse ammessa l'*intercessio* di un tribuno contro le candidature proposte da un altro tribuno: da questa ipotesi egli trae l'ulteriore congettura, in ordine all'episodio di Ottavio, che la stessa regola del divieto di *intercessio* valesse anche per il caso inverso a quello dell'elezione, cioè per l'*abrogatio*. Congettura palesemente azzardata.

¹⁸ Cfr. anche Cic. *de leg.* 3.10.24: *Ipsum Ti. Gracchum non solum neglectus sed etiam sublatus intercessor evertit; quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogavit?*

¹⁹ Secondo Appiano, 1.12.52-53, Tiberio interrogò inutilmente due volte Ot-

proprio destino? Suvvia, se fosse stato così, gli sarebbe bastato desistere dall'opposizione alla riforma, e che non sia stato così è provato dal fatto che i *nobiles*, quando si trattò della rielezione di Tiberio al tribunato, mostrarono in modo inequivoco di essere disposti a tutto contro questo insidiatore dei loro interessi.

Come si vede, vi è una tessera che sfugge a chi voglia ricostruire il mosaico. Una tessera da scoprire o meglio (sincerità) da supporre. Per mio conto, la tessera ignota si chiama Publio Mucio. Publio Mucio Scevola, non nelle sue vesti effimere di console del 133 a.C., ma nella sua dignità durevole di sommo giurista. Forse si è errato finora a non tenere nel debito conto questo personaggio, o piuttosto questa personalità.

4. — Il punto di partenza è questo. Non è dimostrabile, anzi non è plausibile che nella *respublica* nazionale romana²⁰ del secondo secolo avanti Cristo vi fosse un impedimento costituzionale esplicito, o anche soltanto implicito, all'*abrogatio ex plebiscito* di un tribuno della plebe, se non anche alla possibilità di *intercessio* contro la proposta relativa.

La costituzione della *respublica* romana non soltanto non era scritta, cioè tradotta, tutta o in massima parte, in una carta costituzionale o in leggi di carattere costituzionale, ma era aliena da una strutturazione rigida, indeformabile, chiusa, priva di settori lacunosi che potessero venire eventualmente colmati. Di più. Come mi sono sforzato di dimostrare altra volta, la costituzione repubblicana di Roma non aveva, salvo che in qualche limitato tessuto, struttura normativa, di norme cogenti tra loro collegate. Essa non è configurabile, nel suo complesso, che come approssimativa « istituzione », nel significato ormai notissimo che a questo termine danno i moderni costituzionalisti²¹.

Alla prospettiva antistorica di una costituzione romana nel senso di sistema aprioristico e completo di norme inquadrative della società politica di Roma gli studiosi sono ancor oggi indotti, oltre che dallo spunto offerto dalla tradizione storiografica romana, anche e forse più dalla perfezione formale della ricostruzione ottocentesca, culminata nel grande

tavio circa la possibilità che egli abdicasse: dopo il voto della prima e dopo quello della diciassettesima tribù.

²⁰ Il senso in cui qui si parla di *respublica* nazionale romana, e di governo democratico della stessa, è quello risultante da: GUARINO, *Storia del diritto romano*⁴ (1969) *passim* e dai miei lavori ivi ricordati.

²¹ GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*³ (1959) 278 ss., 288 ss.

